

COMUNE DI BORGO VERCELLI
PROVINCIA DI VERCELLI

UFFICIO IMPOSTE E TASSE

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI UBANI INTERNI

(Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507)

REGOLAMENTO

Approvato con deliberazione n. 21 del Consiglio Comunale nella seduta del 9.06.1995.

INDICE

| | | |
|------|----|--|
| ART. | 1 | ISTITUZIONE DELLA TASSA |
| ART. | 2 | ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO |
| ART. | 3 | PRESTAZIONI DEL SERVIZIO |
| ART. | 4 | REGOLAMENTO |
| ART. | 5 | OGGETTO DELLA TASSA |
| ART. | 6 | SOGGETTI PASSIVI RESPONSABILI DEL TRIBUTO |
| ART. | 7 | INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE |
| ART. | 8 | COMMISURAZIONE TARIFFE |
| ART. | 9 | TARIFFA - GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO |
| ART. | 10 | TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO |
| ART. | 11 | CLASSIFICAZIONE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE |
| ART. | 12 | ESCLUSIONE - AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI ESENZIONI - ESONERI |
| ART. | 13 | DENUNCE |
| ART. | 14 | ACCERTAMENTO |
| ART. | 15 | RISCOSSIONE |
| ART. | 16 | RIMBORSI |
| ART. | 17 | SANZIONI |
| ART. | 18 | POTERI DEI COMUNI |
| ART. | 19 | CONVENZIONI CON SOGGETTI PRIVATI E PUBBLICI |
| ART. | 20 | DIPENDENTE RESPONSABILE |
| ART. | 21 | VIGILANZA |
| ART. | 22 | DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
| ART. | 23 | ABROGAZIONI |
| ART. | 24 | RINVIO |
| ART. | 25 | ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO |

ART. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

E' istituita nel Comune di Borgo Vercelli la Tassa per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui all'art. 2, terzo comma, n. 1, del D.P.R. 20 settembre 1982 n. 915, ed in genere degli ordinari rifiuti provenienti dai fabbricati, qualunque sia l'uso cui gli stessi vengano adibiti, nonch  dalle aree scoperte, indicate al comma 3 del presente articolo di Regolamento, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio   istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi di legge. Sono fatte salve le esclusioni previste dall'art. 62 del menzionato D.L. 15 novembre 1993 n. 507.

La tassa   annuale e viene riscossa in base ad apposite tariffe da commisurare alla superficie dei locali e delle aree serviti ed all'uso cui i medesimi sono destinati.

Per le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite (campeggi, spazi per distributori di carburante, sale da ballo, e simili), cos  come per qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, dove possano prodursi dei rifiuti, si applicano le riduzioni di superfici previste dalla legge.

Il Servizio, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati e delle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi,   assoggettato alla tassa prescritta.

La tassa   pertanto , dovuta anche per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, sempre che siano sistuate nella zona servita o almeno vi si trovi la strada di accesso.

ART. 2

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Ai fini dell'applicazione della tassa, tenuto conto, in via principale, delle zone del territorio comunale in cui   attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, vanno comunque considerati i limiti della zona di raccolta obbligatoria (centro abitato, frazioni ed altri nuclei abitati, compresi i centri commerciali e produttivi integrati), rientranti nel perimetro determinato ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, ed indicati nel regolamento del servizio di nettezza urbana.

Analogamente sono assoggettate al tributo le zone con insediamenti sparsi, cui, per espressa disposizione regolamentare, viene esteso il servizio medesimo.

Nelle zone ove non si effettua la raccolta in regime di privativa, la tassa   dovuta nella misura del 40% della tariffa. In ossequio all'art. 9 del D.P.R. 10/9/1982 n. 915 detti utenti, i cui insediamenti trovansi fuori dall'area di raccolta, devono utilizzare il servizio pubblico, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato non   svolto o   effettuato in grave violazione alle prescrizioni previste dall'art. 59 - comma 1  del D.L.vo 15/11/1993 n. 507, che trovano inserimento nel prescritto regolamento del servizio di nettezza urbana, la tassa   dovuta nella misura del 40% della tariffa.

L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa.

ART. 3

PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

La tassa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Comune in ordine allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, nelle varie fasi (conferimento, raccolta, trasporto e trattamento o eliminazione) in cui il servizio relativo si articola, con particolare riguardo allo smaltimento degli ordinari rifiuti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui è istituito ed attivato il servizio medesimo, ai sensi dell'art. 58 del D.L.vo 15/11/1993 n. 507.

ART. 4

REGOLAMENTO

Il Comune, ai fini dell'applicazione della tassa, è tenuto ad adottare apposito regolamento, che deve contenere:

- a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria.
- b) le modalità di applicazione dei parametri di cui all'art. 65 - D.L.vo 15/11/93 n. 507
- c) la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni d'uso di cui all'art. 66 - comma 3° e 4° - D.L.vo 15/11/93 n. 507.
- d) la individuazione delle fattispecie agevolative, delle relative condizioni e modalità di richiesta documentata e delle cause di decadenza.

Il Regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è trasmesso entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze che formula eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento.

In caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

ART. 5

OGGETTO DELLA TASSA

In particolare, sono soggetti alla tassa:

- 1) tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali (camere, sale cucine, ecc.) quanto se accessori (anticamere, ripostigli, ecc); i balconi, le terrazze e le verande; le soffitte o sottotetti utilizzabili, le cantine; i ripostigli o depositi collocati nel seminterrato o nell'interrato del fabbricato; le tavernette o simili; qualsiasi locale utilizzato quale sala giochi e simili; le mansarde; nonché le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, deposito biciclette e motocicli, ecc), comprese le pertinenze che servono al suo migliore uso (atri, scale, portici ecc.), per le quali saranno applicate riduzioni di superfici per particolari condizioni d'uso, ai sensi di legge;
- 2) tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie, ad uffici commerciali, artigianali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazione, ad uffici di servizi pubblici esercitati da privati, a studi fotografici, agenzie d'affari;
- 3) tutti i vani adibiti a negozi, edicole chioschi ed a botteghe artigiane, nonché quelli destinati a servizi di igiene della persona e domestici (alberghi diurni, istituti di igiene e bellezza, barbieri, manicure, parrucchieri, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi similari), i posteggi di biciclette, di autovetture, di vetture a trazione animale, ubicate in locali coperti;
- 4) tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensione e casa di cura;
- 5) tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di locande, di bar, di caffè, di pasticcerie, di sale da tè, di latterie, di gelaterie e simili;
- 6) tutti i vani principali ed accessori destinati a teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo e locali di divertimento in genere;

- 7) tutti i vani principali ed accessori destinati all'esercizio di attivit... di educazione, di istruzione, mostre ed esposizione e simili, ad attivit... sindacale, politica, artistica, religiosa, culturale, ricreativa, turistica, sportiva, agonistica, dopolavoristica, associazioni d'arma, combattentistiche e patriottiche;
- 8) tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali ed a laboratori artigiani, a magazzini, a depositi, ad autorimesse ed autostazioni, con esclusione dei locali in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento Š tenuto il produttore medesimo;
- 9) tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici, degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, delle caserme, delle stazioni ferroviarie ed autofilotramviarie, nonchŠ i locali degli istituti aventi scopi di assistenza o svolgenti attivit... umanitarie;
- 10) tutti gli altri vani esistenti in qualunque tipo di costruzione stabilmente affissa al suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, comprese le aree coperte, i capannoni, le tettoie e simili;
- 11) tutte le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a distributori di carburante, salve le riduzioni di superfici previste dalla legge;
- 12) tutte le superfici calpestabili di locali e simili a qualsiasi uso adibite o destinate.

ART. 6

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

La tassa Š dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, di nazionalit... italiana e straniera, occupi o detenga i locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, con vincolo di solidariet... al pagamento tra i componenti che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le abitazioni la tassa Š accertata nei confronti del capo famiglia, rimanendo, tuttavia obbligati solidamente al pagamento tutti i componenti il nucleo familiare.

Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati la tassa Š accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidariet... tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.

Per gli Enti, Societ... ed Associazioni aventi personalit... giuridica, la tassa Š accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidariet...

Per le parti comuni del condominio, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti, il Comune, qualora la relativa superficie non risulta indicata nella denuncia prevista dall'art. 70 del D.L.vo 15.11.93 n. 507, determina la tassa aumentando la superficie, dichiarata dagli occupati o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero di condomini.

Coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva sono soggetti a specifica e diretta obbligazione tributaria.

Nel caso di locali in multipropriet... e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni Š responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile dei locali in multipropriet... e dei centri commerciali di presentare al Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed are del condominio e del centro commerciale integrato.

ART. 7

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La tassa Š corrisposta in base a tariffa commisurata ad un anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'applicazione della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Nel caso di multipropriet... la tassa Š dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilit... esclusiva ed Š versata dall'amministratore con le modalit... di cui all'art. 63 - comma 3ø - del D.L.vo 15.11.93 n. 507.

La cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, d... diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui Š stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

Il cambio di alloggio o di locali durante il corso dell'anno d... diritto allo sgravio, a termini di legge, sempre che sia stata presentata la denuncia e salvi gli accertamenti d'ufficio.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non \dot{S} dovuto per le annualit... successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 8

COMMISURAZIONE TARIFFE

La tassa, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, \dot{S} fissata in relazione al costo dello smaltimento e alle quantit... e qualit... medie ordinarie per unit... di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree, tenuto, altres \dot{S} conto della loro destinazione e del tipo di loro utilizzazione.

Ai fini della determinazione delle singole tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea di locali ed aree, atteso il limite di copertura prescelto a termini di legge, il costo di smaltimento per unit... di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, sar... moltiplicato per il coefficiente o i coefficienti di produttivit... quantitativa e qualitativa di rifiuti.

ART. 9

TARIFFA - GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

Entro il 31 ottobre i Comuni deliberano le tariffe per unit... di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo.

In caso di mancata deliberazione nel termine previsto si intendono prorogate le tariffe approvate ed in vigore per l'anno in corso.

La deliberazione, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro 30 giorni alla Direzione centrale per la fiscalità... locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità... nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento.

In caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi (art. 68 - comma 3° - ultimo periodo - D.L.vo 15.11.93 n. 507).

Il gettito della tassa deve tendere a conseguire il pareggio con il costo del servizio.

Il gettito complessivo della tassa, in ottemperanza all'art. 61 - comma 1° - del D.L.vo 15.11.93 n. 507, non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati, né può essere inferiore alle percentuali stabilite dalla legge.

ART. 10

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

È istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti da coloro che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, per un tempo inferiore a sei mesi e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servizi di pubblico passaggio.

La tassa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso, con la maggiorazione del 50 per cento.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione a base di regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voce di uso assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

L'occupante ha l'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo che è assolto col pagamento della tassa, da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento prescritto all'art. 50 del D.L.vo 15.11.93 n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del citato modulo.

Qualora, in caso d'uso di fatto, la tassa non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, la medesima verrà... recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni, di cui agli artt. 71 e 76 del D.L.vo 15.11.93 n. 507.

ART. 11

CLASSIFICAZIONI CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE

Agli effetti delle tariffe di tassazione ed in rapporto all'uso cui sono adibiti, i locali, le costruzioni e le aree sono classificate come segue:

Gruppi di utilizzazione o di attivit...

Locali ed are ad uso abitativo:

- Cat. 1[^] - a)* abitazioni;alloggi ammobiliati;autorimesse o simili ad uso privato: *Specificazioni:* tutti i vani e locali interni all'ingresso delle abitazioni, accessori, pertinenze, dipendenze, ripostigli, depositi, mansarde, verande, locali uso sale giochi e simili, serre ornamentali.
- *a/1)* sottotetti agibili, soffitte, cantine: *Specificazioni:* (vedi art. 12 - Regolamento - Agevolazioni)
- *a/2)* balconi e terrazze. *Specificazioni:* (vedi art. 12 - Regolamento - Agevolazioni)

Locali ed are ad uso di pubblici esercizi e di ristorazione:

- Cat. 2[^] - a)* Ristoranti, trattorie, osterie, tavole fredde e/o calde, pizzerie, spaghetterie, mense di ogni genere: *Specificazioni* mense aziendali, annesse ad organismi militari, ecc.
- *b)* Caffè, bar, gelaterie, birrerie, bar-pasticcerie, degustazione caffè, torrefazioni.
- *c)* Esercizi alberghieri e simili: *Specificazioni:* alberghi, motels, locanda, pensioni, affittacamere e simili.
- *d)* Spettacoli e divertimenti: *Specificazioni:* teatri, cinematografi, sale da gioco, sale da ballo, discoteche, sale da divertimento e simili, aree all'aperto destinate a "dancing", cinematografi e altri spettacoli, circoli privati.

Locali ed are ad uso commerciale:

- Cat. 3[^] - a)* Commercio al dettaglio di generi alimentari: *Specificazioni:* Erbi-fruttivendoli, pollerie, pescherie, rosticcerie, ortofruttili, drogherie, latterie, macellerie, pasticcerie, salumerie, panetterie, gastronomia, ecc.
- *b)* Supermercati alimentari.
- *c)* Edicole di giornali, riviste, ecc., chioschi di vendita, fioristi, cabine telefoniche.
- *d)* Banchi di vendita all'aperto di generi alimentari, floricoltura ed ortofruttilicoltura.

- Cat. 4[^] - a) Commercio di qualsiasi articolo diverso da quelli compresi nella cat. 3[^]: *Specificazioni*: Abbigliamento, antiquariato, farmacie, tabaccherie, cartolerie, ecc.
- b) Complessi commerciali di vendita all'ingrosso, superfici espositive, autosaloni: *Specificazioni*: Vendita mobili, materiale edile in genere, sanitari (anche al minuto).
- c) Banchi di vendita all'aperto degli articoli compresi nel gruppo a):
- d) Magazzini e depositi di attivit... commerciali.
- Cat. 5[^] - a) Attivit... artigianali ed industriali in genere: *Specificazioni*: Laboratori, botteghe, officine, tipografie, laboratori fotografici, sartorie ed atelier, ecc. Esclusi i locali per le mostre e quelli di vendita. Odontotecnici.
- b) Lavaggio autoveicoli, distributori carburanti, olii combustibili, ecc..
- c) Aree scoperte annesse ai distributori e lavaggio autoveicoli e gommisti.
- d) Magazzini e depositi di attivit... artigianali.
- e) Parrucchieri per uomo e donna, estetiste e simili, alberghi diurni e bagni.
- f) Attivit... industriale in genere: *Specificazioni*: Fabbriche, stabilimenti, laboratori industriali, officine, capannoni, tettoie ed in genere tutti i locali ed aree sia coperte che scoperte destinati ad attivit... industriali.
- g) Magazzini e depositi di attivit... industriali.

Locali ed aree ad uso uffici pubblici e privati, pubblici servizi, ospedali ed istituti di cura.

- Cat. 6[^] - a) Uffici pubblici in genere: *Specificazioni*: Uffici pubblici, uffici di diritto pubblico e parastatali dotati di personalit... giuridica, stazioni ferroviarie, autofiloramviarie, di autoservizi, biglietterie, uffici e/o comandi militari, archivi e locali di deposito e magazzino annessi.
- b) Uffici e studi professionali: *Specificazioni*: Studi, uffici e gabinetti professionali, legali, tecnici, di ragioneria, sanitari, di consulenza, di elaborazione dati, e simili.
- b/1) Tutti gli altri uffici privati in genere: *Specificazioni*: Studi di artisti, fotografi, pittori, ecc., di vigilanza, di rappresentanza, di imprese private e similari, agenzie turistiche e di viaggi, uffici industriali, commerciali, artigianali ed agricoli, autoscuole.
- c) Uffici e servizi bancari, assicurativi e finanziari: *Specificazioni*: Banche ed Istituti di credito in genere, Monte di Pegno, Casse di Risparmio, Esattorie, Tesorerie, Assicurazioni, Finanziarie e simili.
- d) Autotrasporti e servizi di autorimessa in genere: *Specificazioni*: Autonoleggi, autotrasporti, trasportatori in genere, corrieri autoservizi e servizi di autorimessa vari.
- e) Servizi sanitari in genere: *Specificazioni*: Ospedali, istituti e case di cura pubblici e privati, cliniche, ambulatori pubblici.

Locali ed aree di attivit... di istruzione, culturali, ricreative e simili:

- Cat. 7[^] - a) Impianti sportivi e di ritrovo: *Specificazioni*: Strutture sportive in genere, circoli sportivi, palestre private e simili, piscine, oratori, campeggi, aree attrezzate per divertimenti e simili, sale giochi e simili, auditorium, sale per convegni e simili.
- b) Associazioni in genere: *Specificazioni*: Associazioni artistiche, religiose, culturali, ricreative, turistiche, sportive, agonistiche, dopolavoristiche, organizzazioni e partiti politici, sindacali, associazioni d'arma, combattentistiche e patriottistiche.
- c) Musei, pinacoteche, biblioteche, archivi pubblici, mostre ed esposizioni simili.

- d) Collettivit... e convivenze in genere: *Specificazioni*: Collegi, convitti, conventi con pensionato, seminari, scuole con internato, scuole ed istituti della collettivit... in genere pubblici o privati con pensionato e/o servizio mensa, conventi, ricoveri, orfanotrofi, brefotrofi, cronici, istituti di rieducazione, assistenza e cura, ospizi e simili, caserme, carceri e riformatori, ostelli, case della gioventù—.

Cat. 8^a - a) Scuole ed Istituti di istruzione pubblici in genere: *Specificazioni*: Scuole ed istituti di istruzione pubblici, asili infantili pubblici, istituti privati di istruzione, insegnamento e/o perfezionamento, istituti e/o scuole private per l'infanzia, locali di scuole e/o istituti pubblici adibiti a mensa e/o refezioni, scuole di musica, di danza e ballo, ecc., mense universitarie.

- b) Casa di risposo pubblica.

Si precisa che i locali individuabili quali accessori, pertinenze, dipendenze, nonché i retro negozi o retro botteghe, sono considerati tassabili in egual misura dei locali principali annessi.

Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, nonché per qualsiasi area scoperta di propriet... privatadove possono prodursi rifiuti, si applica la tariffa stabilita per la voce pi— rispondente all'uso effettivo in via di assimilazione.

Quando uno stesso locale od area è destinato a pi— usi, si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superfici adibite ai rispettivi usi.

Per gli immobili destinati a civile abitazione in cui è svolta attivit... economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attivit... o per la voce pi— rispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uopo destinati.

Quando, nel caso di pi— usi, risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibite, per promiscuit... d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tariffa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

In fase di applicazione del presente regolamento vengono contestualmente approvate le seguenti nuove tariffe:

| | |
|---------------------|----------|
| Cat. 1 ^a | L. 1.006 |
| Cat. 2 ^a | L. 1.519 |
| Cat. 3 ^a | L. 1.772 |
| Cat. 4 ^a | L. 1.300 |
| Cat. 5 ^a | L. 1.519 |
| Cat. 6 ^a | L. 1.300 |
| Cat. 7 ^a | L. 1.300 |
| Cat. 8 ^a | L. 100 |

ART. 12

ESCLUSIONE - AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI - ESENZIONI - ESONERI

ESCLUSIONE

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il loro particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilit... nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione o debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Non sono assoggettabili a tassazione le superfici ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ESENZIONE

Sono esenti dalla tassa:

- gli edifici del Comune utilizzati quali uffici e servizi, ivi comprese le porzioni dei fabbricati solastici adibite al servizio di mensa o refezione scolastica.
- gli edifici adibiti al culto pubblico;
- i locali e le aree di cui non sia possibile l'utilizzazione per motivi di stabilit... o per il precario stato di conservazione, o per inibizioni disposte dalle Autorit... competenti;
- le aree di servizio ed i locali delle Ferrovie dello Stato riguardo ai quali non vi è l'obbligo del conferimento;
- i locali e le aree di servizio dei reparti ospedalieri ove si producano rifiuti speciali e tossici e nocivi;
- i locali e le aree di servizio del pubblico macello.

AGEVOLAZIONI

Sono computate per:

- 1) la met... le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di pertinenza dei locali adibiti ad abitazione;
- 2) nel limite del 25 per cento balconi, terrazze, e lastrici solari, ecc. che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa;
- 3) nella misura del 2/3 della superficie i sottotetti agibili, soffitte e cantine.

RIDUZIONI

La tariffa unitaria § ridotta di 1/3 nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività...
- d) la tariffa § ridotta del 25% per quei locali sede di attività... produttive, commerciali e di servizi per i quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti urbani o realizzino una completa preselezione dei materiali per i quali il Comune abbia organizzato una raccolta differenziata.

La tariffa unitaria § ridotta di 1/3 :

- nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla precedente lettera b), risiede o abbia la dimora, per pi— di sei mesi all'anno, in località... fuori del territorio nazionale.

La tariffa unitaria § ridotta del 30%:

- nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

ESONERI:

Sono esonerati dalla applicazione della tassa i soggetti che fruiscono di soli redditi di pensione o assimilabili che si configurano nei limiti di riferimento alla situazione economica di indigenza secondo i criteri dettati dal D.M. del Ministro degli Interni del 20.5.1989 n. 179 co determinati annualmente dall'ufficio comunale competente.

Detti soggetti devono essere nullatenenti.

La condizione di esonero soprascriptificata § automaticamente agganciata al provvedimento dianzi evidenziato, senza pertanto l'adozione di altro atto deliberativo al riguardo.

Il contribuente § obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'applicazione della tariffa ridotta, in difetto si provvede al recupero della tassa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia d'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.L.vo 15.11.93 n. 507.

Le riduzioni delle superfici e delle tariffe sono applicate sulla base degli elementi e dei dati indicati nella denuncia originaria, integrativa o di variazione e hanno effetto a far tempo dall'anno successivo.

ART. 13

DENUNCE

Tutti coloro che, ai termini del presente Regolamento, siano tenuti, in conformit... all'art. 63 del D.L.vo 15.11.93 n. 507, al pagamento della tassa devono entro il 20 gennaio successivo al giorno in cui si occupano o detengono locali ed aree a qualsiasi uso adibiti, farne denuncia all'Ufficio Comunale che ne rilascia ricevuta (nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale).

L'obbligo della denuncia sussiste anche nei confronti dei contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esclusione, esenzione, agevolazione, riduzione e esonero dalla tassa, previsti dall'art. 12 del presente Regolamento.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità... siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente § tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla

loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia, originaria o di variazione, debitamente sottoscritta, va stilata sugli appositi moduli forniti gratuitamente dal Comune e deve contenere cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita dell'utente e, comunque, gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, Istituto, Associazione, Societ... ed altre Organizzazioni nonch  della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne.

Dovr..., inoltre, contenere l'indicazione della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

Per gli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione la dichiarazione   sottoscritta e presentata dal rappresentante legale o negoziale.

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati alla tassa, gli Uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia sopra specificata nel termine previsto, fermo restando, per*, in caso di omesso invito, l'obbligo da parte dell'utente della denuncia prescritta.

ART. 14

ACCERTAMENTO

In caso di denuncia infedele o incompleta l'Ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per quanto contemplato all'art. 64 - comma 2  - del D.L.vo 15.11.93 n. 507, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

In caso di omessa denuncia, l'Ufficio comunale emette avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia deve essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Dipendente Responsabile, designato per l'Organizzazione e la gestione del tributo, di cui   obbligo all'art. 74 del D.L.vo 15.11.93 n. 507.

Gli avvisi di accertamento devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonch  la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalit....

Gli avvisi di accertamento devono contenere altres  l'indicazione dell'organo presso cui pu  essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza per la presentazione del ricorso stesso.

ART. 15

RISCOSSIONE

L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base degli accertamenti notificati,   iscritto a cura del Dipendente Responsabile, previsto dall'art. 74 del D.L. 15.11.93 n. 507, in ruoli principali, ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno.

Gli importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non   superiore a cinquecento lire o per eccesso se   superiore.

Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonch  quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

I ruoli sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 29 Settembre 1972, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'Intendente di Finanza.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco pu  concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli   riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento   differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

Trovano, altres  , applicazione da parte del competente Ufficio comunale, le disposizioni riferite all'art. 72 - Commi 4 , 5  e 6  del D.L.vo 15.11.93 n. 507.

ART. 16

RIMBORSI

Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o del provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, l'Ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64 - commi 3º e 4º del D.L.vo 15.11.93 n. 507 è disposto dall'Ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o delle denuncia tardiva di cui al comma 4º del citato art. 64 del D.L.vo 507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dell'avvenuto pagamento.

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ART. 17

SANZIONI

Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata.

La soprattassa per omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.

Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.

Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63 - Comma 4º - del D.L.vo 15/11/93 n. 507, si applica la pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 150.000 da determinare in base alla gravità... della violazione.

Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggior tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui all'art. 76 del D.L.vo 15.11.93 n. 507, si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'Intendente di Finanza dei Ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

Le sanzioni di cui ai commi 1º e 2º dell'art. 76 del D.L.vo 15.11.93 n. 597 (che si trovano al 1º, 2º e 3º comma del presente articolo di Regolamento) sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'Ufficio ai sensi dell'art. 75 del D.L.vo 15.11.93 n. 507 (come riferito anche all'art. 16 del presente Regolamento).

ART. 18

POTERI DEI COMUNI

L'Amministrazione Comunale ha facoltà... di eseguire, in qualunque tempo, accertamenti d'ufficio, indipendentemente dall'obbligo della denuncia, osservate le norme vigenti in materia.

Per il controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, il Comune può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere ai questionari, relativi a dati e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo, ovvero richiedere ad Uffici pubblici o di Enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste sopra indicate nel termine concesso, gli agenti di Polizia Urbana o i dipendenti dell'Ufficio comunale, ovvero il personale incaricato della rilevazione della

materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunit... o di segreto militare, in cui l'accesso \S sostituito da dichiarazioni del Responsabile del relativo organismo.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento pu essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

ART. 19

CONVENZIONI CON SOGGETTI PRIVATI E PUBBLICI

Il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, ai fini di potenziare l'azione di accertamento, pu stipulare apposita convenzione con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione (evasione totali e parziali).

Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalit... di rilevazione della materia imponibile nonch \S dei requisiti di capacit... ed affidabilit... del personale impiegato dal contraente.

ART. 20

DIPENDENTE RESPONSABILE

Il Comune designa un responsabile cui sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attivit... organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la fiscalit... locale del Ministero delle Finanze il nominativo del dipendente responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

ART. 21

VIGILANZA

E' attribuita alla Direzione Centrale per la fiscalit... locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulla gestione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti ed il controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie.

A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 35 del D.L.vo 15.11.93 n. 507, fermo restando quanto previsto dagli artt. 68 e 69 del D.L.vo 15.11.93 n. 507.

ART. 22

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denunce, di cui all'art. 79 del D.L.vo 15.11.93 n. 507, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle gi... prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione nonch'è l'elenco di cui al comma 4º - dell'art. 63 - del D.L.vo 15.11.83 n. 507, sono presentate entro il 30 settembre 1995 e hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996.

I termini di accertamento e di riscossione di cui agli artt. 71,72 e 73 del D.L.vo 15.11.93 n. 507, si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1995, fermi restando gli effetti prodottisi in base alla precedente normativa.

ART. 23

ABROGAZIONI

Sono abrogati, salva l'applicazione in via transitoria prevista dall'art. 79, commi da 2 a 6 del D.L.vo 507/93, gli articoli da 268 a 271 del Testo Unico per la Finanza Locale (T.U.F.L.), approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituiti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, e dell'art. 8 del D.L. 2 marzo 1989 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, dalla Legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, nonch'è ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme di cui al Capo III del D.L.vo 15.11.93 n. 507 interessante la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

ART. 24

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla norme di Legge e di regolamenti generali in materia.

Si fa specifico riferimento alle disposizioni contenute nel D.L.vo 15.11.93 n. 507, con particolare richiamo al Capo III.

ART. 25

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà... in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.